



Prefettura di Ascoli Piceno

Ufficio Territoriale del Governo

ACCORDO INTERVENUTO TRA I RAPPRESENTANTI DEI PARTITI, GRUPPI E MOVIMENTI POLITICI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO NELLA RIUNIONE TENUTASI NEGLI UFFICI DELLA PREFETTURA DI ASCOLI PICENO IL GIORNO 26 APRILE 2019 ALLE ORE 12.30 CON L'INTERVENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE FORZE DELL'ORDINE COME DA ALLEGATO FOGLIO DI PRESENZA E DEI RAPPRESENTANTI DEI PARTITI POLITICI NONCHE' DEI SINDACI/RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE DALLA CONSULTAZIONE PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 (CON EVENTUALE BALLOTTAGGIO IL 9 GIUGNO).

1. I rappresentanti dei gruppi politici presenti alla riunione si impegnano per il periodo della campagna elettorale, che va da venerdì 26 aprile 2019 alle ore 24.00 di venerdì 24 maggio 2019, a tenere nella piazza principale di ciascun Comune non più di un comizio nello stesso giorno per ogni candidato sindaco, gruppo politico rappresentato o raggruppamento degli stessi
In tutte le altre piazze e vie dei Comuni potranno essere tenuti comizi senza alcuna limitazione a condizione che le manifestazioni concomitanti non si arrechino disturbo. Vanno evitati contraddittori durante e dopo i comizi pubblici a meno che non siano stati concordati in precedenza e comunicati alla Questura. I presenti si impegnano a non distribuire durante i comizi volantini propagandistici di altri gruppi o candidati.
Nei pressi delle scuole, caserme, ospedali e case di cura nonché nelle vie e piazze, per il tempo in cui avranno luogo mercati e fiere, non saranno tenuti, in luogo pubblico, comizi o riunioni di qualsiasi genere.
Per la migliore riuscita dei comizi sarà data comunicazione dei medesimi agli organi di polizia competenti, almeno 24 ore prima.
Per i comizi nella piazza principale si rinvia al successivo n.5
2. **ORARI DEI COMIZI:** I comizi, con le modalità di cui al punto 1, si terranno nel territorio comunale dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 23.00, intendendo questo ultimo termine come finale e tassativo ad eccezione dei giorni di sabato quando potranno terminare alle ore 24.00
Nell'ultimo giorno della campagna elettorale - venerdì 24 maggio - la chiusura dei comizi è protratta sino alle ore 24.00
3. **DURATA DEI COMIZI:** Per i Comuni interessati, i comizi nella piazza principale, individuata dalle rispettive amministrazioni, avranno al massimo la seguente durata:
 - fino al 16 maggio 2019, un'ora;
 - dal 17 maggio al 24 maggio 2019, ultima settimana, 45 minuti.I comizi tenuti in qualsiasi altra piazza cittadina avranno la durata massima di 1 ora e 15 minuti.
Fra un comizio e l'altro dovrà essere previsto un intervallo di almeno 30 minuti per lo sgombero della piazza.
4. Per tutto il periodo della campagna elettorale saranno evitati cortei, fiaccolate e parate in genere.
In particolare si eviterà di formare cortei prima dell'inizio o al termine dei vari comizi.
Sarà, altresì, vietata la circolazione dei veicoli annunzianti ore e luogo dei comizi in prossimità di piazze e strade dove sono in corso altre riunioni elettorali.
5. **COMIZI NELLA PIAZZA PRINCIPALE:** ogni lunedì e martedì, negli orari d'ufficio dalle ore 8.00 alle ore 14.00 i rappresentanti dei partiti, gruppi e movimenti politici o singoli candidati dovranno presentare



Prefettura di Ascoli Piceno

Ufficio Territoriale del Governo

agli uffici comunali i programmi per i comizi da tenersi entro il lunedì successivo nella piazza principale. Gli stessi dovranno essere presentati per il Comune Capoluogo e per il Comune di San Benedetto del Tronto alla Questura mentre per gli altri Comuni dovranno essere inoltrate alla competente Stazione dei Carabinieri che provvederà a informare il Comando provinciale ed anche la Questura;

*** Le domande presentate presso gli uffici comunali, anche a mezzo pec, fax, e-mail, dovranno essere protocollate con l'indicazione di giorno ed ora di ricezione.** Qualora diversi candidati sindaci, gruppi politici o raggruppamento degli stessi dovessero richiedere di tenere comizi nello stesso giorno e nella stessa ora, la priorità verrà attribuita secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Per quanto concerne richieste di comizi da svolgersi nella stessa piazza e nella stessa ora, durante l'ultima settimana si veda il punto 6

Nel caso di partecipazione di esponenti di livello nazionale sarà loro data precedenza, anche al di fuori dell'ordine cronologico di presentazione, sempre che la comunicazione sia fatta alla Questura, ai Carabinieri e ai Sindaci entro il giovedì della settimana nella quale è previsto il comizio di detta personalità, con l'avvertenza che se entro le ore 12 del venerdì successivo non sarà stata data conferma, almeno telefonica, la prenotazione in precedenza fatta si intende annullata. A tal fine i sottoscrittori del presente accordo si impegnano a designare per il compito anzidetto la persona o le persone che siano legittimate a prendere valide decisioni.

6. Fermo restando il criterio dell'ordine cronologico delle singole prenotazioni, per quanto riguarda, invece, l'ultima settimana (dal 17 al 24 maggio), qualora vi siano richieste di comizi per lo stesso orario da parte di più partiti, gruppi, movimenti o singoli candidati, in caso di mancato accordo tra i richiedenti, si procederà al sorteggio.
Se si dovesse verificare concomitanza di richieste di orari per più giorni della stessa settimana, i gruppi politici o i singoli candidati che saranno più favoriti dalla sorte del primo sorteggio verranno esclusi dai susseguenti e verranno messi per ultimi nell'ordine di preferenza.
7. A far tempo dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 26 aprile 2019, i rappresentanti dei raggruppamenti politici assumono l'impegno di evitare ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti stessi (art. 4 legge 130/1975). Dal medesimo giorno ai sensi dell'art. 7 co. 1 della legge 24 aprile 1975 n. 130, non possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.
Analogamente è vietato il lancio e il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico ed ogni forma di propaganda luminosa mobile.
8. Le modalità della pubblicità fonica elettorale sono regolate dall'art.7 della legge 24.4.1975 n. 130 "l'uso dell'altoparlante su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente". Si concorda che dalle 13.00 alle 16.00 non verrà effettuata pubblicità fonica elettorale.
Ai sensi dell'art.59, comma 4, del Regolamento del Codice della Strada l'uso degli altoparlanti deve essere autorizzato dal Sindaco.



Prefettura di Ascoli Piceno

Ufficio Territoriale del Governo

La pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione a rumore fissati dalla vigente legislazione. Non saranno consentiti altoparlanti per diffondere la voce dell'oratore all'esterno del locale quando il comizio si tiene in luogo chiuso. L'uso di altoparlanti all'esterno di locali pubblici eventualmente utilizzati per il comizio verrà tuttavia consentito, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, nel caso di incapacità del locale ad accogliere tutti gli spettatori.

I presenti prendono atto che ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

9. L'affissione di stampati, giornali murali e manifesti in genere deve attuarsi unicamente negli spazi consentiti, appositamente predisposti dal Comune.

Si ricorda che sono proibite le iscrizioni murali e quelle sui fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni.

È proibita, altresì, l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzino fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli spazi predisposti dai Comuni.

I giornali quotidiani o periodici di partito possono essere affissi nelle apposite bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate dai Comuni prima della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Gli organi di Pubblica Sicurezza vigileranno assiduamente sull'osservanza delle norme in materia di affissioni elettorali e provvederanno agli adempimenti conseguenti a carico dei responsabili di abusi e alle segnalazioni del caso alle Amministrazioni Comunali perché dispongano la rimozione del materiale di propaganda indebitamente affisso.

10. Si ricorda che dal momento dell'assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale -a coloro che ne hanno titolo e sino alla chiusura della votazione- è vietata l'affissione di materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni.

11. Lo svolgimento di festivals e di altre manifestazioni politicamente qualificate in luogo pubblico o aperto al pubblico nei 30 giorni antecedenti la data delle elezioni, poiché le stesse costituiscono riunioni di propaganda elettorale, è ugualmente regolato dalle norme contenute nelle leggi 4.4.1956 n. 212 e 24.4.1975 n. 130 che prevedono in particolare: l'uso esclusivo degli spazi predisposti per le affissioni di propaganda elettorale; il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico; la limitazione all'uso di altoparlanti su mezzi mobili per gli avvisi dello svolgimento delle manifestazioni ed infine il divieto che siffatte manifestazioni abbiano luogo nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le votazioni, a norma dell'art. 8 della cennata legge n. 130/1975.

Le feste e le manifestazioni organizzate dai partiti politici o dai candidati e/o fiancheggiatori, se inserite in manifestazioni elettorali, soggiacciono alla normativa dettata per queste ultime.

Per tutto il periodo elettorale non potranno essere effettuati cortei, staffette motorizzate, fiaccolate cittadine, parate e raduni in genere; tuttavia viene salvaguardata l'effettuazione delle manifestazioni religiose anche in concomitanza con il giorno delle votazioni. Le manifestazioni indette per la ricorrenza del 1° maggio, ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale, purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale. Conseguentemente, i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda. I presenti si impegnano a non programmare comizi nella



Prefettura di Ascoli Piceno

Ufficio Territoriale del Governo

stessa piazza in concomitanza con le predette celebrazioni. Eventuali comizi, salvo diversa esigenza delle amministrazioni locali, dovranno terminare almeno un'ora prima o cominciare un'ora dopo le celebrazioni.

12. Le postazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico destinate alla raccolta delle firme a sostegno di referendum o proposte di legge di iniziativa popolare sono consentite purché si attengano alle norme di cui alle succitate leggi 212/56 e 130/75.
Tali postazioni possono qualificarsi durante la propria attività mediante sobria esposizione di manifesti o di iscrizioni attinenti all'oggetto della propria propaganda.
I promotori ed organizzatori di dette postazioni devono attenersi al presente accordo circa le modalità di tempo e luogo per lo svolgimento delle attività propagandistiche in luoghi pubblici.
Tali postazioni sono consentite anche nel giorno precedente ed in quelli stabiliti nelle elezioni purché non diano luogo ad assembramenti di propaganda elettorale diretta o indiretta e non ci si avvalga di altoparlanti che costituiscono un incentivo all'assembramento.
Si precisa che nei giorni destinati alle votazioni, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.
13. Le postazioni fisse, comunemente chiamate "gazebo", possono essere utilizzate per l'esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge (ad esempio distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda) solo alle seguenti condizioni:
- a) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
 - b) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, 1° comma e 8, 3° comma, della legge n. 212/1956 e successive modificazioni.
Per quanto concerne la bandiera dei partiti e movimenti politici, ai sensi della circolare n. 48/2006 del Ministero dell'Interno, è ammessa l'esposizione nei gazebo quando la stessa serve esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo e non sia riconducibile a forme di propaganda a carattere fisso.
14. La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli c.d. "vele" è consentita soltanto in forma itinerante poiché rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili.
Al riguardo si richiama l'avviso del Ministero dell'Interno, per cui "ove la sosta in area di parcheggio o in altri luoghi pubblici di un automezzo recante sulla sua superficie affissioni di propaganda elettorale figurativa risulti "troppo prolungata", si concretizza una duplicazione di spazi di propaganda elettorale in violazione dell'art.6, legge 4/4/1956, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni".
Sul significato da conferire alla locuzione "troppo prolungata", si stabilisce che il periodo di sosta massimo consentito sia coincidente con il periodo massimo di effettuazione di un comizio, pari ad un'ora.
Si precisa, inoltre, che la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa unicamente nei limiti fissati dalle norme del Codice della Strada e che il rimessaggio deve avvenire in luoghi che non ne consentono la visibilità.
È, inoltre, consentita la propaganda su mezzi pubblici nei limiti e nel rispetto della propaganda mobile e delle norme del Codice della Strada.



Prefettura di Ascoli Piceno

Ufficio Territoriale del Governo

15. Per quanto riguarda l'utilizzo dei dati personali si intendono qui integralmente richiamate le indicazioni fornite dal Garante per la Privacy disponibili sul sito della authority in parola. I presenti prendono atto e si impegnano al rispetto delle indicazioni fornite dal medesimo garante in materia di propaganda elettorale effettuata utilizzando moderne tecnologie e in particolare quella svolta mediante l'utilizzo di sms inviati ai telefoni cellulari e mediante utilizzo della rete internet. I presenti prendono atto che a) dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge n. 28/2000 in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica; b) sul sito dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni è stata pubblicata la delibera n. 109/19/CONS recante " Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 26 maggio 2019".
16. I comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.
17. Nei quindici giorni antecedenti la data della votazione, e quindi a partire da sabato 11 maggio 2019 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato – ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 28/2000 – rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. Si ricorda che l'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni di votazione. Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.
18. Le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, sono equiparate alle sedi dei partiti. È vietata ogni forma di riconoscibilità esterna tranne la semplice indicazione delle organizzazioni politiche di riferimento.
19. I rappresentanti dei partiti, gruppi e movimenti politici prendono atto di quanto disposto dalla legge n.175/2010, che prevede il divieto di svolgere propaganda elettorale da parte di persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza in forza di provvedimenti definitivi.
20. I rappresentanti dei gruppi e candidati si impegnano all'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. da 1 a 6 e s.m.i. e dal 17 al 18 della legge 10.12.1993 n. 515 sulla disciplina della campagna elettorale.

Il presente accordo verrà pubblicato sul sito di questa Prefettura.

IL PREFETTO

IL QUESTORE

IL COMANDANTE
PROV.LE
CARABINIERI

IL COMANDANTE
PROV.LE
GUARDIA DI FINANZA



Prefettura di Ascoli Piceno

Ufficio Territoriale del Governo

PER I COMUNI:

Ascoli Piceno	<i>Letrinda ubera</i>
Carassai	
Castignano	
Castorano	
Colli del Tronto	
Comunanza	
Cossignano	
Cupra Marittima	<i>Antonio D'Amico</i>
Folignano	
Maltignano	<i>Paolo Brogini</i>
Massignano	
Monsampolo del Tronto	
Montalto delle Marche	
Montedinove	
Montefiore dell'Aso	BB
Montemonaco	<i>BORRIGI NI MICHA Uche</i> <i>SPURIO DEAES ALESSANDRA</i>
Monteprandone	<i>Monteprandone</i>
Offida	<i>MENZIGTI FABIO</i>
Palmiano	
Roccafluvione	
Rotella	
Spinetoli	
Venarotta	<i>Stani & Scola</i>

